



COMUNE DI RIESI

(Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta)

ORDINANZA SINDACALE n. 18 del 08/07/2022

OGGETTO: *Disposizioni relative alla regolamentazione e disciplina della “movida” riesina con decorrenza dal 08.07.2022.*

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante la stagione estiva si registrano fenomeni di aggregazione notturna all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande anche alcoliche, che, in alcuni casi, sfociano in episodi di disturbo della quiete pubblica e in risse;

TENUTO CONTO che sono state allentate le restrizioni legate all'emergenza epidemiologica e che i suddetti fenomeni di aggregazione possono favorire la diffusione del covid -19;

PRESO ATTO delle continue lamentele dei cittadini in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici che somministrano al pubblico alimenti e bevande nel territorio comunale, nonché in merito alla sicurezza delle aree interessate alla c.d. “movida”;

PRESO ATTO, altresì, delle lamentele dei cittadini e di alcuni gestori di esercizi pubblici che svolgono attività di ristorazione al tavolo in piazza Garibaldi circa l'insofferenza della stessa clientela per le eccessive emissioni sonore provenienti da altri esercizi pubblici che rendono difficile la permanenza ai tavoli;

RITENUTO opportuno il contemperamento delle esigenze dei titolari di locali pubblici con quelle dei cittadini e residenti, che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna;

VALUTATA da quest'Amministrazione la necessità di dover porre in essere adeguate misure straordinarie, al fine di contenere gli inconvenienti di cui sopra e i problemi di igiene e pulizia dei luoghi, nonché di favorire l'incremento della sensibilità sociale in particolare dei più giovani alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani pubblici, pur tenendo presenti i tempi di vita sociale e le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

RITENUTO che provvedimenti di disciplina dell'utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore sono utili ad assicurare una certa qualità della vita e ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;

VISTO l'art. 50 - comma 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS);
- il R.D. 06 maggio 1940 n. 635;
- La legge 24 novembre 1981 n. 689;
- La Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- La Legge n. 125/2001;

ORDINA

con decorrenza da oggi:

- il **divieto assoluto di posizionamento all'esterno** dei locali pubblici di casse

acustiche, altoparlanti e/o radio o dispositivi elettronici durante tutto l'orario di apertura;

- **la limitazione sino alle ore 24:00** della diffusione all'esterno dei locali pubblici della musica proveniente da altoparlanti e/o radio o dispositivi elettronici collocati all'interno dei locali nel rispetto dei limiti di legge;
- **il divieto assoluto dalle ore 00.00 alle ore 05.00** della diffusione all'esterno dei locali pubblici della musica da altoparlanti e/o radio o dispositivi elettronici collocati all'interno di detti locali;
- **il divieto assoluto** di consumo in piedi e all'esterno dei locali pubblici di bevande somministrate in contenitori di vetro.

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 *bis* comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 é ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di € 1.500,00.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo

Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha efficacia da oggi e che la stessa venga pubblicata sul sito internet del Comune di Riesi e trasmessa, al fine dell'esecuzione, a:

- Prefettura di Caltanissetta;
- Questura di Caltanissetta;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando provinciale della Guardia di Finanza;
- Stazione dei Carabinieri di Riesi;
- Comando della Polizia Municipale.

Dalla Residenza municipale, lì 08 luglio 2022

II SINDACO

F.to Dott. Salvatore Chiantia